



## CITTA' DI BARLETTA

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26  
del 30/04/2016

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 10,35, nella sala consiliare posta al 1° piano del Teatro Curci, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica, di seconda convocazione, il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
01. CASCELLA Pasquale	Sindaco	SI		18.SALVEMINI Andrea	Consigliere	SI	
02.PESCHECHERA Carmela	Presidente	SI		19.MAFFIONE Michele	Consigliere	SI	
03. SCELZI Alessandro	Consigliere	SI		20. BASILE Ruggiero F.	Consigliere		SI
04. PIAZZOLLA Rossella	Consigliere		SI	21.DICORATO Ruggiero	Consigliere		SI
05. VENTURA Pasquale	Consigliere		SI	22.GRIMALDI Pier Paolo	Consigliere	SI	
06. CASCELLA Rosa	Consigliere	SI		23.DESARIO Grazia	Consigliere	SI	
07. CARACCIOLO Filippo	Consigliere	SI		24.CEFOLA Gennaro	Consigliere		SI
08. RUTA Nicola	Consigliere	SI		25.MARZOCCA Ruggiero	Consigliere	SI	
09.SANTERAMO Antonio	Consigliere	SI		26.DICATALDO Sabino	Consigliere	SI	
10. DAMATO Giuliana C.	Consigliere	SI		27.DIPAOLA Giuseppe	Consigliere	SI	
11. BRUNO Cosimo D.	Consigliere	SI		28. CALABRESE Gennaro	Consigliere		SI
12. DAMIANI Dario	Consigliere		SI	29.MAZZARISI Michele	Consigliere		SI
13.LOSAPPIO Giuseppe	Consigliere	SI		30. DAMATO Antonio	Consigliere	SI	
14. DORONZO Carmine	Consigliere	SI		31.DASCOLI Francesca	Consigliere	SI	
15. SCIUSCO Pietro	Consigliere	SI		32.ALFARANO Giovanni	Consigliere	SI	
16. CAMPESE Maria	Consigliere	SI		33.CANNITO Cosimo	Consigliere	SI	
17. RIZZI FRANCOBANDIERA Anna	Consigliere	SI					

Presenti n. 25

Assenti n. 8

Assessori presenti dall'inizio della seduta: ass. Antonio Divincenzo, ass. Vincenza Dimaggio, ass. Maria Antonietta Dimatteo, ass. Vittorio Pansini; ass. Marcello Lanotte ed ass. Giuseppe Gammarota. L'ass. Pelle entra in aula alle ore 10:44.

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente avv. Carmela Peschechera alle ore 10:35 dichiara aperta la seduta.

La Presidente Peschechera introduce il terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione aliquote TASI 2016 e cede la parola all'ass. Pansini che relaziona in aula. Segue discussione così come da resocontazione in atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** con la deliberazione n. 56 dell'8 aprile 2016, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale:

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le aliquote TASI già in vigore per l'annualità 2015 che, per effetto delle modifiche normative riportate in premessa, risultano le seguenti:
  - **Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali**  
A1 – A8 – A9 e relative pertinenze: **0,20% SENZA DETRAZIONE;**
  - **Aliquota per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale di categoria A1 – A8 – A9 ivi compresi fabbricati rurali e c.d. beni merce:** **0% (AZZERAMENTO ALIQUOTA);**
  - **Aliquota aree fabbricabili:** **0% (AZZERAMENTO ALIQUOTA);**
2. **DI DARE ATTO CHE** le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678, della L. 27/12/2013, n. 147;
3. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge di Stabilità 2016, il minor gettito derivante dall'applicazione delle norme che abrogano quelle componenti di TASI, come sopra evidenziate, troverà copertura da una maggiore dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
4. **DI INVIARE** telematicamente, le aliquote approvate con la presente deliberazione e gli elementi da essa risultanti, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo secondo le modalità di trasmissione stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTI** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

**ATTESO CHE** con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – sono state introdotte le seguenti importanti novità in materia di TASI:

- In particolare l'art. 1 comma 14. modifica l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
- a) al comma 639 le parole: *"a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile"* sono sostituite dalle seguenti: *"a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."*;
  - b) il comma 669 è sostituito dal seguente: *"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione*

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”;

d) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”.

e) al comma 688 le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14 ottobre”.

**CONSIDERATO CHE** pertanto il comma 14 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo.

In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”).

Con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della TASI. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).

La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Infine con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora “perentorio”, entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata). Si tratta di un coordinamento temporale con le disposizioni relative all'invio delle delibere IMU.

**CONSIDERATO CHE**, nonostante l'introduzione delle suddette riduzioni ed esenzioni, il comma 26 della Legge di Stabilità 2016 “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” ha di fatto vietato qualsiasi forma di aumento dei tributi regionali e locali;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge di Stabilità 2016, il minor gettito derivante dall'applicazione delle norme che abrogano quelle componenti di TASI, come sopra evidenziate, troverà copertura da una maggiore dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

**VISTA** la Risoluzione del MEF n. 2/DF del 22/03/2016 secondo cui “ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l'anno 2016. Per espressa previsione del citato comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale limita la sospensione dell'efficacia alle parti delle deliberazioni in cui sono disposti aumenti dei tributi, sono, invece, fatte salve le restanti parti che non comportano alcun aumento”.

**TENUTO CONTO** che pertanto non è possibile deliberare per l'anno d'imposta 2016 aliquote superiori a quelle previste per l'anno 2015;

**VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

**RICHIAMATO** inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 9 settembre 2014, come modificato Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 30.04.2016;

**VISTO** l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTO** il decreto del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, e’ stato differito al 31 marzo;

**VISTO** il decreto del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, e’ stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

**VISTO** l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “*A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e’ eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e’ tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*

**VISTO** altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “*A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui*

*all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalita' per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarita' tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente e quivi allegati;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTA** la L. 28/12/2015, n. 208;

Udito il dibattito cosi' come da resoconto verbale.

Posta in votazione palese per appello nominale la proposta riporta il seguente esito:

Consiglieri Comunali presenti: 24;

Consiglieri Comunali assenti: 9 (Ventura, Santeramo, Mazzarisi, Calabrese, Cefola, Basile, Dicorato, Damiani, Piazzolla);

Voti a favore: 18;

Voti contrari: =;

Astenuti: 6 (Campese, Doronzo, Salvemini, Cannito, Marzocca, Alfarano).

Posta in votazione palese per appello nominale la proposta per la immediata eseguibilita', ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 essa riporta il seguente esito:

Consiglieri Comunali presenti: 24;

Consiglieri Comunali assenti: 9 (Ventura, Santeramo, Mazzarisi, Calabrese, Cefola, Basile, Dicorato, Damiani, Piazzolla);

Voti a favore: 19;

Voti contrari: =;

Astenuti: 5 (Campese, Doronzo, Salvemini, Cannito, Marzocca).

**VISTO** l'esito della votazione;

## **DELIBERA**

**Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:**

**DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le aliquote gia' in vigore per l'annualita' 2015 che, per effetto delle modifiche normative riportate in premessa, risultano le seguenti:

➤ **Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali**

**A1 – A8 – A9 e relative pertinenze: 0,20% SENZA DETRAZIONE;**

➤ **Aliquota per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale di categoria A1 – A8 – A9 ivi compresi i fabbricati rurali e c.d. beni merce: 0% (AZZERAMENTO ALIQUOTA);**

➤ **Aliquota aree fabbricabili: 0% (AZZERAMENTO ALIQUOTA);**

**DI DARE ATTO CHE** le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;

**DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge di Stabilità 2016, il minor gettito derivante dall'applicazione delle norme che abrogano quelle componenti di TASI, come sopra evidenziate, troverà copertura da una maggiore dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

**DI INVIARE** telematicamente, le aliquote approvate con la presente deliberazione e gli elementi da essa risultanti, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo secondo le modalità di trasmissione stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con separata votazione il cui esito è sopra riportato.

IL PRESIDENTE  
Avv. Carmela Peschechera

IL SEGRETARIO GENERALE  
Guglielmi dott.ssa Anna Maria

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Addì, 30 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Guglielmi dott.ssa Anna Maria

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 30 MAG. 2016 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. REP. 1805

Addì, 30 MAG. 2016

IL RESPONSABILE  
ALBO PRETORIO ON LINE  
Dott.ssa MARIA RIZZITELLI

**SERVIZI ISTITUZIONALI**  
Il Responsabile  
dott.ssa Rossella MESSANELLI

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data .....

Il Funzionario/Responsabile

.....

